

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **152/1987** (ECLI:IT:COST:1987:152)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **26/03/1987**; Decisione del **10/04/1987**

Deposito del **23/04/1987**; Pubblicazione in G. U. **06/05/1987**

Norme impugnate:

Massime: **4232**

Atti decisi:

N. 152

ORDINANZA 10-23 APRILE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ("Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"), promossi con sette ordinanze emesse il 22 novembre 1983 e 12 aprile 1984 dal Pretore di Piombino nei procedimenti penali a carico di Banci Roma, Ciampi Albano, Bertone Antonio ed altra, Volpe Giuseppe, Mazzarri Luciano e altri, Crisci Antonietta e Chieffo Maria, iscritte ai nn. 167, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169 e 1170 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 204 dell'anno 1984 e n. 38- bis dell'anno 1985;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con sette ordinanze emesse il 22 novembre 1983 e il 12 aprile 1984 il Pretore di Piombino ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (modifiche al T.U. delle leggi sanitarie), nella parte in cui prevede la punibilità, con la pena dell'ammenda, del fatto previsto dall'art. 42, secondo comma, del Regolamento approvato con d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 (manipolazione o vendita di sostanze alimentari senza indossare il camice e il copricapo), per il dubbio che tale norma violi il principio di uguaglianza conservando il carattere di reato ad un comportamento obiettivamente meno grave di altri, oggi rientranti in fattispecie depenalizzate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione non contengono alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della questione nei giudizi di provenienza, limitandosi ad un'affermazione apodittica della rilevanza stessa; né consentono comunque di desumerla da una descrizione sia pure sommaria della fattispecie oggetto del giudizio;

che conseguentemente, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi; dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sollevata dal Pretore di Piombino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.